

Deliberazione della Giunta Regionale 3 ottobre 2011, n. 1-2646

Finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Approvazione criteri di ripartizione e di assegnazione. Anno 2011.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Negli anni la Regione ha assegnato agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali di cui all'art. 9 della l.r. 1/2004 i finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità per la realizzazione di azioni e di piani progettuali ai sensi di specifiche leggi di riferimento (LL. 104/92, 162/98, 284/97) nonché per l'attuazione dei progetti di Vita indipendente.

A decorrere dall'anno 2010, con la deliberazione n. 15-801 del 15 ottobre 2010 la Giunta Regionale ha previsto che le varie risorse destinate alla disabilità, riferite alle LL. 104/92, 162/98, 284/97 ed ai progetti di Vita indipendente, confluissero in un unico capitolo del bilancio regionale, al fine di consentire agli enti gestori di utilizzare i vari finanziamenti senza vincolo di destinazione, ma sulla base delle effettive esigenze delle persone con disabilità, rispondendo ai singoli bisogni con l'attuazione di piani progettuali adeguati, utilizzando indistintamente le risorse, nel rispetto, tra l'altro, dell'autonomia gestionale degli enti medesimi.

Con la medesima deliberazione erano stati individuati i nuovi criteri per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse agli enti gestori e precisamente:

- 40% sulla base della popolazione residente di età compresa tra 0 e 64 anni
- 45% sulla base del numero di persone disabili in carico agli Enti gestori
- 15% sulla base della dispersione territoriale della popolazione 0-64 anni.

Dall'applicazione di tali criteri erano emerse delle variabilità eccessive rispetto alle risorse trasferite dalla Regione nell'anno 2009, per cui per evitare ricadute negative nell'offerta dei servizi alle persone disabili era stato introdotto un meccanismo di riequilibrio che ha consentito agli enti, che, dall'applicazione di tali criteri, risultavano avere un decremento, di non avere penalizzazioni rispetto all'anno 2009 e per contro, agli enti, che risultavano avere un incremento, di riconoscergli un aumento, proporzionale al loro incremento teorico, utilizzando le risorse regionali del 2010 aggiuntive rispetto all'anno 2009.

In questa fase di difficoltà economico-finanziarie per il sistema dei servizi sociali, determinate dalla riduzione dei trasferimenti statali la Regione si è impegnata a mantenere inalterati i livelli dei finanziamenti finalizzati, tra cui rientra il Fondo per la disabilità, assicurando per l'anno 2011 le stesse risorse riferite all'anno 2010.

Con verbale del 18.7.2011 la Regione Piemonte, le Autonomie locali e le Organizzazioni Sindacali si sono accordate per effettuare la corresponsione dei finanziamenti per la disabilità, garantendo agli enti gestori le medesime assegnazioni dell'anno 2010, determinate dall'applicazione dei suddetti criteri.

Tra le azioni finanziabili con le risorse destinate alla disabilità rientrava negli anni passati, compreso il 2010, l'attività riferita all'Osservatorio regionale sulla disabilità ed allo scopo veniva riservata una quota di tali risorse.

Considerata, come sopra specificata, la difficile situazione economica-finanziaria in cui si trovano i servizi sociali e la necessità di continuare a garantire la qualità dei servizi offerti, si ritiene opportuno, da quest'anno, non prevedere, quale azione finanziabile, l'attività dell'Osservatorio, destinando le relative risorse che, negli anni precedenti, venivano riservate all'Osservatorio, ai servizi che gli enti gestori rivolgono alle persone con disabilità ed alle loro famiglie.

Per l'anno 2011, la quota dei finanziamenti che nell'anno 2010 era stata destinata all'attività riferita all'Osservatorio regionale sulla disabilità, detratta la compensazione relativa ai progetti di vita indipendente, effettuata nel 2010 per due annualità nei confronti degli Enti gestori, viene ora ripartita tra gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali in modo proporzionale rispetto al numero delle persone disabili in carico agli enti gestori medesimi, incrementando, in tal modo, le rispettive assegnazioni dell'anno 2010.

Le azioni finanziabili, già individuate e consolidate negli anni, sono specificate nell'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

Particolare attenzione deve essere rivolta alle persone con disabilità grave e, nell'ambito dei progetti individuali socio-sanitari, condivisi e compartecipati dalla sanità, deve essere garantita la continuità della compartecipazione sanitaria, tenuto conto di quanto previsto nella D.G.R. n. 26-13680 del 29 marzo 2010, relativa alle linee guida sul funzionamento delle Unità di valutazione della disabilità (UMVD).

Pertanto, la Giunta regionale,

viste le LL. 104/92 e 162/98,
vista la L. 284/97,
vista la L. 328/2000,
vista la L.R. 1/2004,
visto il D.lgs. 165/2001,
vista la L.R. 7/2001,
visto il D.P.G.R. 5.12.2001, n. 18/R,
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008,
vista la D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008,
vista la L.R. n. 25 del 27.12.2010,
vista la L.R. n. 26 del 31.12.2010,
vista la D.G.R. n. 15-801 del 15.10.2010,
vista la D.G.R. n. 1-1380 del 19.01.2011,
vista la D.G.R. n. 17-1443 del 28.01.2011,
vista la D.G.R. n. 18-2321 del 12.7.2011

unanime,

delibera

- di stabilire che, per l'anno 2011, l'entità dei finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie, riferiti alle LL. 104/92, 162/98, 284/97 ed ai progetti di Vita indipendente, da assegnare agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali, di cui all'art. 9 della L.R. 1/2004, sia corrispondente a quella dei finanziamenti assegnati ed erogati nel 2010, determinata dall'applicazione dei criteri previsti nella D.G.R. n. 15-801 del 15 ottobre 2010.

- di dare atto che la suddetta assegnazione dei finanziamenti tiene conto, per alcuni enti gestori, dell'assetto territoriale definito nell'anno 2011;
- di disporre che, da quest'anno, non viene prevista, quale azione finanziabile, l'attività dell'Osservatorio regionale sulla disabilità e che la relativa quota di finanziamento sia indirizzata ai servizi che gli Enti gestori rivolgono alle persone con disabilità ed alle loro famiglie;
- di stabilire che, per l'anno 2011, le risorse riservate nell'anno 2010 all'attività dell'Osservatorio regionale, detratta la compensazione relativa ai progetti di vita indipendente, effettuata nel 2010 per due annualità nei confronti degli Enti gestori, vengano ripartite tra gli Enti gestori in modo proporzionale rispetto al numero delle persone disabili in carico agli Enti gestori medesimi, incrementando, in tal modo, le rispettive assegnazioni dell'anno 2010 di cui sopra;
- di confermare che le azioni finanziabili, già individuate e consolidate negli anni, sono specificate nell'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;
- la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nel bilancio 2011 per Euro 17.500.000 sul capitolo 153722.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010".

(omissis)

Allegato

AZIONI FINANZIABILI

- sviluppo e potenziamento dei servizi di aiuto e sostegno alla famiglia da realizzare attraverso interventi di educativa territoriale, di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, nonché di affidamento diurno e residenziale.
- potenziamento delle attività della rete dei Centri Diurni socio terapeutici educativi e dei Centri Addestramento Disabili e di educativa territoriale;
- interventi propedeutici all'inserimento lavorativo consistenti nella valutazione diagnostica e nel mantenimento e sviluppo delle abilità. Tali interventi dovranno fornire elementi e strumenti a supporto del reale inserimento lavorativo di cui alla legge 68/99 ed al complemento di programma di competenza della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro;
- sviluppo e potenziamento di progetti socio-pedagogici e di integrazione socio-educativa a carattere extra-scolastico anche svolti in collaborazione con le Istituzioni scolastiche eventualmente nell'ambito dei Piani dell'offerta formativa ed integrazione socio-educativa per l'inserimento negli asili nido. Non rientrano in questa fattispecie gli interventi relativi al diritto allo studio (trasporto ed assistenza all'autonomia personale);
- sviluppo e potenziamento di servizi di accoglienza permanente e temporanea finalizzati ad assicurare alla persona handicappata un ambiente di vita adeguato.

In particolare per la disabilità grave:

- servizi di assistenza domiciliare specifici per persone disabili gravi, anche in forma indiretta, siano essi realizzati presso la dimora familiare che in alloggi protetti ovvero convivenze assistite;
- interventi in aiuto alla persona finalizzati all'accesso, da parte del disabile grave, dell'insieme di opportunità che producono integrazione sociale;
- interventi di sollievo alle famiglie all'interno delle strutture residenziali esistenti, nonché attraverso l'utilizzo di strutture anche di tipo alberghiero in località climatiche e centri estivi;
- prestazioni assistenziali a favore di disabili con situazioni di gravità particolarmente complesse, ospiti in comunità alloggio e/o centri socio-educativi che determinino un costo aggiuntivo del servizio, sulla base dello specifico programma individuale di intervento;
- interventi di integrazione sociale e lavorativa delle persone cieche pluriminorate non inserite in strutture residenziali per il recupero e mantenimento delle loro capacità residue.

Per lo svolgimento di tali attività gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali, per assicurare la massima integrazione, dovranno tenere conto della progettualità proposta dai singoli comuni, dalle comunità montane e dalle aziende sanitarie regionali, sia che si tratti della prosecuzione degli interventi già finanziati negli anni passati, sia che si tratti dell'attivazione di nuovi interventi, quali, tra l'altro, quelli riguardanti l'integrazione dei minori non udenti. L'attività progettuale dovrà rientrare negli indirizzi e linee guida di cui alla d.g.r. 51-11389 del 23.12.2003

“D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria”.

➤ progetti di “Vita indipendente”

Le Linee guida, approvate con la d.g.r. n. 48-9266 del 21 luglio 2008, consentono agli enti gestori di gestire direttamente e con uniformità i progetti di vita indipendente. Sono, infatti, gli stessi enti gestori a recepire i piani personalizzati presentati dagli interessati ed a sottoporli alla valutazione dell’Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità, che ne concerta il contenuto, la fattibilità e l’impegno economico con gli interessati.

Gli enti medesimi possono accogliere istanze di nuovi progetti o di incremento finanziario dei progetti già in essere in relazione alle proprie disponibilità di bilancio, oltre che alle risorse regionali destinate alla disabilità.

Si ricorda che, qualora un progetto di Vita indipendente perda la propria connotazione, può essere sostituito con un progetto di sostegno all’autonomia o con altre forme di intervento indiretto.

Gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali dovranno far pervenire entro il mese di luglio 2012 al Settore Sviluppo di politiche per la famiglia e la persona e formazione del personale socio assistenziale – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – Corso Stati Uniti, 1 – 10128 Torino, specifica rendicontazione, su modulistica regionale, attestante le azioni attivate, la relativa spesa sostenuta ed il numero dei destinatari degli interventi.